

CONV 636/03

CERCLE I 13

RELAZIONE

del:	Presidente del circolo di discussione sulla Corte di giustizia
ai:	Membri della Convenzione
Oggetto:	Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia

1. Facendo seguito allo schema dei lavori definito dal Praesidium (cfr. allegato), il circolo di discussione si è riunito quattro volte, in data 17 e 24 febbraio e 3 e 17 marzo 2003. Il circolo ha ascoltato il sig. Rodriguez Iglesias, presidente della Corte di giustizia, il sig. Vesterdorf, presidente del Tribunale di primo grado e una delegazione del Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) composta dal Consigliere della Corona Lord Brennan e dai sigg. Berrisch, Brouwer, Kahn e Waelbroeck.
2. Il circolo di discussione si è inoltre chiesto se sia opportuno esaminare la questione della competenza della Corte di giustizia quanto agli atti dell'Unione relativi ai settori della PESC¹ in seguito alla soppressione dei pilastri. Nella riunione del 17 marzo 2003 si è convenuto che il circolo esamini tale punto in una prossima riunione e che trasmetta eventualmente delle proposte in un secondo tempo e separatamente dalla presente relazione.
3. Le presenti conclusioni si riferiscono, nell'ordine, ai punti dello schema dei lavori.

¹ Per quanto concerne il settore GAI, il circolo ha preso atto delle raccomandazioni contenute nella relazione del Gruppo X "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

Quesito a) dello schema dei lavori

4. Il circolo ha discusso le disposizioni del trattato di Nizza relative al numero di giudici e di avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. Il circolo ha ritenuto che tali disposizioni debbano rimanere invariate a questo riguardo ¹.
5. Quanto alla procedura di designazione dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia (in prosieguo la Corte) e del Tribunale di primo grado (in prosieguo il TPG), la maggioranza dei membri del circolo è favorevole al mantenimento della situazione attuale (nomina di comune accordo da parte dei governi degli Stati membri). Taluni membri sono tuttavia dell'avviso che la nomina debba essere effettuata mediante atto del Consiglio e diversi di questi membri ritengono che il Consiglio debba deliberare a maggioranza qualificata.
6. Il circolo ha inoltre giudicato opportuna la creazione di un "comitato consultivo" che avrebbe il compito di fornire agli Stati membri un parere sull'adeguatezza del profilo di un candidato all'esercizio delle sue funzioni, segnatamente sulla base di criteri obiettivi relativi alla sua qualifica professionale. Il comitato, le cui deliberazioni non sarebbero pubbliche e che non effettuerebbe audizioni, potrebbe essere composto di ex membri della Corte e di rappresentanti dei massimi organi giurisdizionali nazionali, e un esperto giurista potrebbe essere nominato dal Parlamento europeo. Un membro si è detto tuttavia contrario alla proposta di associare il Parlamento europeo, ravvedendovi un rischio di politicizzazione della procedura di designazione. Il circolo sottolinea che l'introduzione di tale comitato consultivo potrebbe rendere gli Stati membri maggiormente esigenti nella presentazione dei candidati. A tale riguardo il circolo ha ritenuto che gli Stati membri debbano continuare a presentare una sola candidatura.

¹ A tale proposito occorre riflettere sulla questione del mantenimento del numero attuale di 11 giudici che si riuniscono nella grande sezione creata dal trattato di Nizza (articolo 16, secondo comma del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia) dopo l'allargamento.

7. Quanto alla durata del mandato dei membri della Corte, il circolo ha preso atto del fatto che sia il presidente della Corte sia il presidente del TPG, pur preferendo il sistema attuale, si sono dimostrati aperti alla possibilità di prevedere un mandato più lungo e non rinnovabile. In tal caso, essi hanno detto di preferire un mandato di dodici anni perché un mandato di nove anni non rinnovabile potrebbe comportare notevoli problemi pratici dovuti al rinnovo della metà della Corte ogni quattro anni e mezzo. Il circolo attira l'attenzione sul fatto che, soprattutto nel caso di un mandato non rinnovabile, si dovrebbe decidere quale sarà la durata del mandato di un giudice che ne sostituisce un altro in caso di decesso o di dimissioni ¹ ². Inoltre la nomina si riferirebbe alla funzione e non verrebbe pertanto esclusa l'ipotesi che un avvocato generale (o un giudice) possa essere nominato giudice (o avvocato generale).
8. Il circolo ritiene che la Costituzione possa operare una distinzione tra il sistema di mandato per la Corte e per il TPG. La maggior parte dei membri del circolo si è detta favorevole ad allungare la durata del mandato dei membri della Corte e a renderlo non rinnovabile. Altri membri hanno tuttavia rilevato che il sistema attuale ha dato buona prova di sé e che è preferibile mantenerlo. In ogni caso, il circolo propone, in tale contesto, che il trattato menzioni esplicitamente l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici. Quanto ai giudici del TPG, il circolo concorda sul mantenimento del sistema attuale (mandato di sei anni, rinnovabile).

¹ Il suo mandato scadrebbe alla scadenza di quello del giudice sostituito oppure sarebbe espressamente prevista la possibilità di un rinnovo oppure il mandato del giudice sostituito avrebbe inizio al momento della nomina per un periodo completo.

² Inoltre, il circolo vorrebbe richiamare l'attenzione anche sul fatto che, al momento dell'entrata in vigore di un tale sistema, occorrerà interrogarsi sulle implicazioni rispetto ai mandati attualmente in vigore.

Quesito b) dello schema dei lavori

9. Il circolo ha accolto positivamente l'idea di una modifica degli articoli 225 A, 229 A e 245 del trattato CE. I membri si sono dimostrati aperti alla possibilità di prevedere che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata invece che all'unanimità secondo la norma vigente. Ciò varrebbe in particolare per l'articolo 225 A del trattato CE, relativo all'istituzione di camere giurisdizionali.
10. Anche per quanto riguarda l'articolo 229 A del trattato CE, la maggior parte dei membri è in linea di massima favorevole a che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata.
11. Infine per quanto concerne l'articolo 245 del trattato CE relativo allo statuto della Corte di giustizia, tale disposizione prevede attualmente una decisione del Consiglio all'unanimità, fatta eccezione per il titolo I dello statuto, che può essere modificato solo mediante la procedura di revisione del trattato. Su tale punto il circolo è in linea di massima favorevole a modificare l'articolo 245 del trattato CE affinché il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, salvo per quanto riguarda il titolo I e le questioni linguistiche (articolo 64 dello statuto), casi in cui il Consiglio delibererebbe all'unanimità. Circa le questioni linguistiche, taluni membri hanno rilevato che occorrerebbe modificare l'attuale prassi della Corte, secondo cui la Corte emette una sentenza in una causa soltanto se la stessa è stata tradotta in tutte le lingue; si potrebbe pubblicare la sentenza nella lingua processuale, e le altre versioni linguistiche potrebbero essere disponibili nei sei mesi successivi, senza che per tale cambiamento di pratica sia necessario modificare il trattato.
12. Il circolo ha ritenuto che alle summenzionate disposizioni debba applicarsi la procedura legislativa. Un membro ha affermato di poter accettare che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, senza tuttavia che sia di applicazione la procedura legislativa.

Quesito c) dello schema dei lavori

13. Quanto alle denominazioni della Corte e del TPG, secondo il circolo la denominazione della Corte non deve essere modificata, ma unicamente adattata, dato che non esisteranno più le "Comunità europee". Il circolo è consapevole del fatto che la denominazione della Corte esiste da 50 anni e che cambiarla non sarebbe opportuno. La Corte potrebbe dunque essere denominata **"Corte di giustizia dell'Unione europea"**.

14. Per quanto concerne la denominazione del TPG, il circolo ha constatato che in un futuro imminente, quando saranno istituite camere giurisdizionali per contenziosi specifici, tale organo non sarà più sempre una giurisdizione di primo grado, ma potrà altresì decidere in ultima istanza. Pertanto la denominazione attuale non sarà più adeguata. Tuttavia per tutti i ricorsi diretti che esulano dalla competenza delle camere giurisdizionali, il TPG delibererà in primo grado. Il circolo è dunque favorevole a una modifica della denominazione del TPG, pur desiderando evitare qualsivoglia confusione con la Corte. Tenuto conto di tali elementi e anche della necessità di trovare una denominazione che non ponga problemi di traduzione, il circolo ha prospettato la possibilità di utilizzare la denominazione "**Tribunale generale dell'Unione europea**" ¹, che esprimerebbe il suo ruolo futuro di tribunale generale di base e lo distinguerebbe dai "tribunali specializzati". Si è inoltre convenuto che la nuova denominazione debba in ogni caso salvaguardare l'unicità dell'istituzione. Si è inoltre ritenuto opportuno che il presidente del circolo inviti i servizi giuridici delle tre istituzioni a comunicargli i loro suggerimenti in merito alla denominazione appropriata del TPG.
15. Quanto alle camere giurisdizionali previste dall'articolo 225 A, esse sono incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. A tutt'oggi non ne è stata ancora creata nessuna, ma ne sono previste una per i ricorsi proposti da agenti dell'Unione ed una per i titoli comunitari di proprietà industriale (brevetti). In futuro potrebbero esserne previste altre. Si potrebbe mantenere l'attuale denominazione, il che non impedirebbe di chiamare queste camere "tribunali" alla stregua del "tribunale del brevetto comunitario", conformemente all'accordo politico del Consiglio del 3 marzo 2003. Tuttavia sembra preferibile denominarle "**tribunali specializzati**", denominazione che presenterebbe il vantaggio di evitare la confusione, in alcune lingue, con le sezioni per certi contenziosi specifici che potrebbero essere istituite in seno alla Corte (o al TPG), come avviene negli organi giurisdizionali supremi degli Stati membri.
16. Infine, il circolo ritiene che la Costituzione potrebbe indicare esplicitamente che l'Unione è dotata di un sistema giudiziario di cui fanno parte la Corte di giustizia, il TPG, i tribunali specializzati, nonché i giudici nazionali, il cui ruolo di giudici di diritto comune dell'Unione

¹ ("Common Court of the European Union"; "allgemeines Gericht der Europäischen Union", ecc.)

potrebbe essere posto in rilievo nella Costituzione. Il circolo rileva tuttavia che tale proposta non implica la creazione di nuove istituzioni e che la Corte di giustizia rimarrebbe al centro del sistema giudiziario dell'Unione, in quanto occorre preservare l'unità istituzionale.

Quesito d) dello schema dei lavori

17. In merito alle eventuali modifiche da apportare all'articolo 230, quarto comma del trattato CE, il circolo ha discusso varie opzioni possibili sulla scorta di un documento di lavoro preparato dal Segretariato.
18. Dal dibattito è emersa una chiara divisione del circolo in due gruppi di membri. Per il primo gruppo l'attuale testo di questa disposizione soddisfa le esigenze essenziali di un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti delle parti in giudizio, tenuto conto del fatto che, nell'attuale sistema decentralizzato ispirato al principio di sussidiarietà, sono soprattutto le giurisdizioni nazionali ad essere chiamate a difendere i diritti delle persone fisiche e giuridiche e a poter (o a dover, se si tratta dell'ultimo grado) sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte sulla validità di un atto dell'Unione; non sarebbe quindi necessario apportare modifiche sostanziali all'articolo 230, quarto comma. Per tali membri, sarebbe invece opportuno che la Costituzione menzioni esplicitamente che, in conformità del principio di cooperazione leale, quale interpretato dalla Corte di giustizia, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l'esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto dell'Unione di portata generale, eccependo l'invalidità di quest'ultimo. Spetta infatti agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto delle persone fisiche e giuridiche ad una tutela giurisdizionale effettiva con riferimento ai diritti derivanti dal diritto dell'Unione.¹

¹ CGCE, sentenza del 25 luglio 2002, causa C-50-00 P, Unión de Pequeños Agricultores, punti 41 e 42.

19. Secondo il secondo gruppo le condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 230, quarto comma ("che ... la riguardano direttamente ed individualmente") per i ricorsi delle persone fisiche e giuridiche contro atti di portata generale sono troppo restrittive. Alcuni membri hanno dunque proposto le seguenti soluzioni:
- a) scindere le due condizioni, che non sarebbero più cumulative;
 - b) sostituire "e individualmente" con "e pregiudicano la sua situazione giuridica";
 - c) mantenere la formula attuale aggiungendo "ovvero contro un atto di portata generale che la riguarda direttamente senza comportare alcuna misura d'esecuzione";
 - d) mantenere la formulazione attuale per gli atti legislativi (d'ora in avanti, leggi e leggi quadro) e consentire che la Corte sia adita per gli atti regolamentari; questi ultimi potrebbero essere oggetto di ricorso qualora una persona fisica o giuridica sia direttamente o individualmente interessata;
 - e) come l'opzione precedente, ma conferendo alle persone fisiche o giuridiche il diritto di ricorso contro gli atti legislativi dell'Unione che non comportano alcuna misura d'esecuzione;

Taluni membri¹ hanno suggerito, congiuntamente alla proposta di cui alla lettera a), un ricorso specifico per la difesa dei diritti fondamentali.

20. La maggioranza dei membri del circolo si è espressa a favore di una modifica dell'articolo 230, quarto comma, avente il seguente tenore:

"Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro gli atti di cui è destinataria o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti [di portata generale/regolamentari] che la riguardano direttamente senza comportare alcuna misura d'esecuzione."

21. L'aggiunta dei termini "senza comportare alcuna misura d'esecuzione" intende assicurare che l'estensione del diritto di ricorso delle persone fisiche e giuridiche sia possibile unicamente nei casi (problematici) in cui la persona in questione deve prima infrangere la legge per poter poi adire un organo giurisdizionale. Di fatto, tale formula consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare dinanzi alla Corte (TPG) un atto che contenga, ad esempio, un divieto e non comporti alcuna misura d'esecuzione in quanto la persona può chiederne l'annullamento ove possa dimostrare che l'atto regolamentare in questione la riguarda direttamente.

¹ Cfr. WD 3 del sig. Meyer.

22. Poiché la maggioranza dei membri chiede una modifica dell'articolo 230, quarto comma, la preferenza va all'opzione "atti di portata generale". Taluni membri hanno tuttavia ritenuto più appropriato optare per "atto regolamentare", il che consente di operare una distinzione tra gli atti legislativi e gli atti regolamentari mantenendo - del resto il presidente della Corte l'aveva suggerito - un'impostazione restrittiva per i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti legislativi (per i quali la condizione di riguardare direttamente e individualmente il ricorrente resta d'applicazione), e prevedendo un'impostazione più aperta per i ricorsi contro gli atti regolamentari.
23. In seguito ad una proposta in tal senso, il circolo sembra d'altronde aperto ad una modifica puramente redazionale che non cambia il campo di applicazione dell'articolo 230, quarto comma, ossia la soppressione delle parole "pur aparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone". È stato inoltre chiesto di sostituire la parola "decisione" con "atto". Tali modifiche rispecchiano la giurisprudenza della Corte ¹.
24. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 230 del trattato CE alle agenzie ed agli organi dell'Unione, il circolo ha constatato che, in generale, gli atti che istituiscono delle agenzie contengono disposizioni che aprono vie di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia relativamente agli atti giuridici adottati da dette agenzie ². Dall'analisi di tali atti - riguardanti essenzialmente agenzie ed organi contemplati dal trattato CE - risulta che esistono vari casi:
- una disposizione prevede che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'agenzia, alle condizioni previste all'articolo 230 del trattato ³;

¹ A tale proposito si veda la causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. 1981, pag. 2639, punto 9): "per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell'art. 173 occorre, pertanto, tener conto della loro sostanza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Invece, la forma in cui tali atti o decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento."

² Cfr. a tale proposito il documento di lavoro del Segretariato sul diritto di ricorso contro atti delle agenzie dell'Unione (WD 9).

³ È il caso del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (articolo 15) (GU L 151 del 10/06/1997, pag. 1).

- una disposizione prevede che qualsiasi atto dell'agenzia, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione ai fini di un controllo della sua legittimità, restando inteso che la decisione della Commissione può successivamente essere oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia ¹;
- l'atto non menziona il controllo della legittimità degli atti dell'agenzia ².

25. Tenuto conto dell'eterogeneità della prassi relativa al controllo della legittimità degli atti delle agenzie, nel quadro del trattato CE, la Commissione ³ ha raccomandato al Parlamento europeo ed al Consiglio di uniformare il sistema rendendo l'articolo 230 del trattato CE applicabile agli atti pregiudizievoli di tutte le agenzie. A favore di tale impostazione si può argomentare in particolare che il principio di una garanzia giurisdizionale effettiva, consacrato da una giurisprudenza costante (ora ripresa nell'articolo 47 della Carta), esige che nessun atto pregiudizievole di un'istituzione, di un organo o di un'agenzia possa sfuggire al controllo giurisdizionale di legittimità. Non si può peraltro escludere categoricamente, all'atto di istituire un'agenzia, che essa non adotterà simili atti, benché il regolamento che la istituisce non le conferisca il potere di adottare decisioni in senso formale.
26. In considerazione di quanto sopra, la maggioranza dei membri del circolo raccomanda che l'articolo 230 del trattato CE sia modificato in modo da comprendere, oltre agli atti giuridici adottati dalle istituzioni, quelli degli *organi e delle agenzie* dell'Unione. Resta inteso che un ricorso proposto contro un organo o un'agenzia sarà ricevibile solo qualora essi abbiano adottato un "atto giuridico" ai sensi della giurisprudenza della Corte; l'atto che istituisce l'agenzia potrebbe peraltro precisare modalità specifiche per l'esercizio del controllo dell'agenzia o dell'organo in questione ⁴. È stato rilevato che tale orientamento del circolo riguarda soltanto gli organi e le agenzie contemplati dal trattato CE, in quanto quelli che agiscono nel quadro della PESC e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

¹ Cfr. regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (articolo 22).

² Cfr. regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

³ Cfr. COM 2002 (718) defin. dell'11/12/2002 sull'inquadramento delle agenzie europee di regolazione, pagg. 14 e 15.

⁴ In particolare per quanto concerne la possibilità di riformare un atto impugnato (caso dell'Ufficio dei marchi) accordata alla Corte, o le persone aventi la legittimità attiva per proporre il ricorso (ad es. l'Ufficio dei marchi o l'Ufficio delle varietà vegetali) oppure la necessità di introdurre preliminarmente un ricorso dinanzi alla Commissione, qualora si intenda mantenere questo sistema specifico.

penale debbono essere esaminati in base alle disposizioni di dette politiche, poiché possono presentare talune particolarità che potrebbero essere disciplinate dagli atti che istituiscono tali organi o agenzie. Un membro ha dichiarato di non essere in grado di aderire alla raccomandazione generale del circolo su questo aspetto, ritenendo che essa presenti implicazioni importanti e debba essere esaminata in un secondo tempo, tenendo conto delle particolarità di ciascuna agenzia.

27. Infine, taluni membri hanno chiesto di modificare l'articolo 230 TCE, per includervi un diritto di ricorso dei parlamenti nazionali, del Comitato delle regioni e/o delle regioni in materia di sussidiarietà. Tuttavia, a questo proposito, il circolo ha convenuto che si tratta di questioni già passate al vaglio dalla Convenzione, e che spetta al Praesidium, invece che al circolo, trarre, se necessario, le conseguenze degli eventuali orientamenti della Convenzione per la redazione delle modifiche dell'articolo 230 TCE.

Quesito e) dello schema dei lavori

28. Quanto al meccanismo delle sanzioni in caso di mancato rispetto di una sentenza della Corte, i membri hanno constatato che il sistema attuale non è abbastanza efficace, in quanto possono passare anni prima che agli Stati condannati dalla Corte venga inflitta una sanzione pecuniaria. Il circolo ritiene pertanto che occorra trovare i mezzi per conferire maggiore efficacia e semplicità ai meccanismi di sanzione in caso di mancato rispetto delle sentenze della Corte. A tal fine, sono state avanzate le seguenti proposte :

- a) rafforzare il meccanismo delle sanzioni previsto all'articolo 228 del trattato CE, sopprimendo le due fasi che precedono il ricorso alla Corte per l'applicazione delle sanzioni, vale a dire la fase di costituzione in mora dello Stato in questione e la fase del parere motivato della Commissione, o quanto meno una delle due¹; un'ampia maggioranza si è espressa a favore di questa proposta.
- b) permettere alla Commissione di adire la Corte (in un unico procedimento) *sia* con un ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE *sia* con la richiesta

¹ Il ricorso diretto dinanzi alla Corte da parte della Commissione o di uno Stato membro non è una novità: è già previsto nel trattato per determinati casi, come ad esempio se uno Stato faccia un uso abusivo delle deroghe previste per ragioni di difesa o in caso di crisi (articolo 298).

d'infliggere una sanzione. Se, su richiesta della Commissione, la Corte infligge la sanzione nella sentenza di condanna stessa, la sanzione si applicherà decorso un dato termine dalla pronuncia della sentenza ¹ se lo Stato convenuto non si sarà conformato alla condanna. La maggioranza dei membri si è espressa a favore di questa proposta. Siffatto meccanismo permetterebbe di snellire e accelerare in particolare la procedura per le sanzioni in caso di mancata comunicazione di una misura nazionale di recepimento ².

- c) attribuire alla Commissione il diritto di constatare l'inadempimento di uno Stato degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Quest'ultimo avrebbe il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte per l'annullamento della decisione della Commissione. Tale meccanismo prenderebbe a modello l'articolo 88 del trattato CECA.

¹ Secondo alcuni, l'importo della sanzione (penalità di mora) dovrebbe essere calcolato, in questo caso, in modo tale che la penalità di mora abbia effetto retroattivo, a decorrere dalla data della sentenza.

² Nella pratica i casi di mancata comunicazione (lo Stato membro non ha preso nessuna misura di recepimento) sono distinti da quelli di recepimento scorretto (la Commissione ritiene che le misure di recepimento prese dallo Stato membro non siano conformi alla direttiva (o legge quadro)). Il meccanismo proposto non si applicherebbe alla seconda ipotesi.

Schema dei lavori

1. Dai dibattiti in plenaria del 5 e 6 dicembre 2002 e del 20 e 21 gennaio 2003 è emerso che alcuni membri della Convenzione sono convinti della necessità di esaminare seriamente le implicazioni che alcune proposte fatte nell'ambito della Convenzione potrebbero avere sul funzionamento della Corte di giustizia. È stato inoltre considerato importante offrire a quest'ultima e al Tribunale di primo grado l'occasione di esprimere il proprio parere sulle questioni che li riguardano e che sono oggetto dei lavori della Convenzione. A tal fine, il Praesidium ha ritenuto opportuno creare un "circolo di discussione" sul funzionamento della Corte di giustizia.
2. Questo circolo potrebbe esaminare in particolare le questioni sulle quali la Convenzione non ha ancora una posizione definitiva e potrebbe segnatamente approfondire i seguenti punti:
 - a) Occorre modificare la procedura di designazione dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia (articolo 223 del TCE)? E per la designazione dei membri del Tribunale di primo grado (articolo 224 del TCE)?
 - b) Per facilitare l'applicazione degli articoli 225 A, 229 A e 245 del TCE, occorre sostituire la regola dell'unanimità attualmente vigente con quella della maggioranza qualificata?
 - c) Sarebbe opportuno rivedere la denominazione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado oppure mantenere le denominazioni attuali?
 - d) Sarebbe opportuno modificare la formulazione dell'articolo 230, quarto comma del TCE, in particolare in merito ai ricorsi diretti di persone fisiche o giuridiche contro atti delle istituzioni di portata generale? Cosa accadrebbe per gli atti di agenzie o organi istituiti dall'Unione?
 - e) Occorre rendere più efficace il meccanismo delle sanzioni in caso di mancato rispetto di una sentenza della Corte di giustizia? In che modo? Dando alla Corte la possibilità di imporre, nelle sue sentenze, delle ammende qualora uno Stato membro non si conformi alla sentenza stessa entro un determinato termine? Secondo altre modalità?
3. Il "circolo di discussione" dovrebbe essere aperto ad altre questioni che i suoi membri o i membri della Corte e del TPG ritenessero utile approfondire. È previsto che il "circolo di discussione" si riunisca tre o quattro volte in febbraio e che presenti una relazione all'inizio di marzo 2003.